

NELFUMO DI SATANA

La previsione della grave crisi

Nel corso della sua omelia pronunziata al Santuario di Fatima, il 13 maggio 1967.appena due anni dopo la chiusura euforica del Vaticano II e meno di tre lustri prima del sacrilego attentato alla vita di Giovanni Paolo II, papa Montini esprimeva la sua preoccupazione per i fermenti eretici e scismatici che agitavano la Chiesa e ammoniva: «Quale danno sarebbe se l'interpretazione arbitraria e non autorizzata dal Magistero della Chiesa facesse di questo risveglio un'inquietudine dissolvitrice della sua tradizionale e costituzionale compagine, sostituisse alla teologia dei veri e grandi maestri ideologie nuove e particolari, intese a togliere dalla norma della fede quanto il pensiero moderno, privo spesso di luce razionale, non comprende o non gradisce, e mutasse l'ansia apostolica della carità redentrice nell'acquiescenza alle forme negative della mentalità profana e del costume mondano» (cfr. L'Osservatore Romano, 14 maggio 1967, p. 2). L'intenzione del suo pellegrinaggio a Fatima Paolo VI voleva che fosse la preghiera per la pace interna della Chiesa: «La prima intenzione — disse — è la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Vogliamo pregare per la sua pace interiore» (cfr. L'Osservatore Romano, ibid.). Intenzione, questa, «inedita – commentava in un articolo di fondo r.m. (Raimondo Manzini), allora direttore de L'Osservatore Romano — fino ad oggi nelle iniziative promosse per la pace del mondo ed annunciata, invece, da Paolo VI tra le finalità impetrative del suo pellegrinaggio» (cfr. L'Osservatore Romano, 20 maggio 1967, p. 1). Paolo VI era, dunque, pienamente consapevole di quanto bolliva nella pentola progressista-modernista. Conosceva le trame che andavano ordendo i «periti»

e i «teologi» di tendenze ultraprogressiste, cioè «l'interpretazione arbitraria» dei decreti conciliari, «l'inquietudine dissolvitrice della tradizionale e costituzionale compagine» del Corpo Mistico di Cristo, le«ideologie nuove e particolari», intese ad accomodare la «norma della fede» al pensiero moderno, ostile al soprannaturale, e a trasformare «l'ansia apostolica» alla stregua della «mentalità profana e del costume mondano». Sapeva, si direbbe, che eravamo alla vigilia di radicali sconvolgimenti religiosi e morali, di mutamenti rivoluzionari in seno alla stessa Chiesa, di processi di secolarizzazione e di autodistruzione, compiuti da figli degeneri di Santa Madre Chiesa. e che, sin d'allora. la sua «pace interiore» era minacciata. La previsione di queste sciagure, non allontanate da preghiere e penitenze, pubbliche e private, non scongiurate da tempestivi interventi ed efficaci condanne, anzi agevolate dall'abolizione dei digiuni e delle astinenze, dall'ostracismo al Santo Rosario, alle antiche devozioni, dalla protestantizzazione del rito della S. Messa, dalla soppressione di processioni e riti penitenziali e propiziatori. come quelli delle quattro tempora e delle vigilie, dal diminuito culto verso la Santissima Vergine e i Santi, dalla messa al bando delle censure e dall'avvento ai vertici di ecclesiastici modernisti, questa previsione della crisi, diciamo, si è rivelata quanto mai precisa, avverandosi puntualmente e a breve scadenza.

pio senza precedenti nella lunga storia del Papato – «di avere la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di satana nel Tempio di Dio». E ne elencava le opere: «C'è il dubbio, l'incertezza, la problematica, l'inquietudine, l'insoddisfazione, il confronto. Non ci si fida più della Chiesa... «Anche nella Chiesa regna questo stato d'incertezza. Si credeva che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. E' venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, d'incertezza. Predichiamo l'ecumenismo e ci distacchiamo sempre di più dagli altri. Cerchiamo di scavare abissi invece di colmarli. «Com'è avvenuto questo? Il Papa ha confidato ai presenti un suo pensiero: che ci sia stato l'intervento di un potere avverso. Il suo nome è il Diavolo...» (cfr. L'Osservatore Romano 30 giugno/1 luglio 1972, p. 2).

ll fumo di satana entra nel Tempio di Dio

Il fumo di satana non è stato espulso ancora dal Tempio di Dio

Che il fumo di satana, fino al giorno d'oggi, non sia stato ancora espulso dal Tempio di Dio e che la grave crisi di Fede e di costumi, i cui sintomi sono stati così limpidamente descritti da Paolo VI, continui a travagliare la Chiesa, risulta con certezza indiscutibile dalle realistiche parole che Giovanni Paolo II, il 6 febbraio 1981, ha rivolto ai partecipanti al primo Convegno «Missioni al Popolo per gli anni '80»: «Bisogna ammettere realisticamente e con profonda e sofferta sensibilità che i cristiani oggi in gran parte si sentono smarriti, confusi, perplessi e perfino delusi; si sono sparse a piene mani idee contrastanti con la Verità rivelata e da sempre insegnata; si sono propalate vere

Cinque anni dopo, infatti, esattamente nel 1972, in un'altra omelia, questa volta nella Basilica di S. Pietro a Roma, per la festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, papa Montini lamentava - eseme proprie eresie, in campo dogmatico e morale, creando dubbi, confusioni, ribellioni, si è manomessa la Liturgia; immersi nel "relativismo" intellettuale e morale, e perciò nel permissivismo, i cristiani sono tentati dall'ateismo, dall'agnosticismo, dall'illuminismo vagamente moralistico, da un cristianesimo sociologico, senza dogmi definiti e senza morale oggettiva» (Cfr. Una Voce (Roma), n. 55-56, gennaio-giugno 1981).

Il discorso del Papa è indubbiamente franco, accorato, e corrisponde in pieno ai fatti incresciosi che denuncia. Ma ci viene spontaneo domandare: — Che cosa hanno fatto e che cosa fanno i Superiori Maggiori degli Ordini Religiosi, i Vescovi, le Congregazioni Romane e i Papi per combattere sul serio l'anarchia che regna sovrana in ogni campo della Chiesa che è di loro competenza e, cioè, nella Liturgia. nella catechesi, nell'insegnamento (Università pontificie, seminari, collegi, studentati ecc.) e nei costumi del Clero e dei fedeli? Che cosa hanno fatto e che cosa fanno per impedire che siano «propalate vere e proprie eresie» da tante cattedre, riviste, giornali e libri cosiddetti cattolici? per correggere, sconfessare, sospendere ed eventualmente scomunicare sacerdoti, religiosi, religiose e secolari, colpevoli di «spargere a piene mani idee contrastanti con la Verità rivelata e da sempre insegnata»? Quanti parroci marxisti o divorzisti hanno rimosso? A quanti professori, notoriamente modernisti o

comunisti, hanno negato o tolto la missio canonica?

Può, quindi, far meraviglia che, con le frequenti, quotidiane manomissioni della Liturgia e con «vere e proprie eresie» diffuse impunemente, i fedeli «si sentano smarriti, confusi, perplessi» e perdano la Fede?

Marxisti e massoni nel Tempio di Dio

A questi interrogativi, ci sembra opportuno aggiungerne un altro, assai inquietante ed urgente: — Quali provvedimenti sono stati adottati e si adottano per impedire che marxisti, massoni e nemici di Dio riescano a varcare la soglia del Santuario e a insediarsi in postichiave?

Né si dica che sono sospetti, campati in aria, di persone affette da mania di persecuzione, e che noi diamo corpo alle ombre. Ce lo assicura, per esempio, il P. Ulisse A. Floridi S. J., per molti anni collaboratore de La Civiltà Cattolica. «Si sa — precisa il dotto gesuita — che i sovietici, sia al tempo del D'Herbigny (1) sia ai nostri giorni, sono riusciti a piazzare delle spie negli stessi istituti ecclesiastici di Roma. Ciò spiega, per esempio, come il padre Walter Ciszek S. J., quando fu scoperto, non riuscisse a capire in che modo i sovietici fossero venuti a conoscenza della sua vera identità (2)». Ed A. Laforge ha pubblicato uno studio magistrale: Convulsions Marxistes dans l'Eglise (C. I. C. E. S., 7 rue de la Santé, Paris), in cui descrive il processo con cui la Fede è stata sovvertita.

Non occorre soffermarci sulle infiltrazioni massoniche nella Chiesa, poiché sì sì no no se ne è occupato parecchie volte e ci sono sull'argomento opere fondamentali, come quella di E. Barbier: Les infiltrations maçonniques dans l'Eglise.

Per i fini di quest'articolo, ci basta di aver segnalato il pericolo e il danno che derivano da simili infiltrazioni e di ricordare che è inutile deplorare il male e l'apostasia pervadente, se non si adottano tutte le misure necessarie, anche drastiche, se occorre, per fronteggiare una situazione così catastrofica da strappare dalla bocca di due Sommi Pontefici valutazioni di una gravità immensa.

D. G. M.

che furono scoperti ed arrestati; uno di loro. Aleksandr Frison, fu fucilato il 2 agosto 1937. (Cfr. E. POULAT, *Intégrisme et Catholicisme intégral.* Tournai, 1969, pp. 322-324) (Nota di D. G. M.).

(2) U. A. FLORIDI, Mosca e il Vaticano. I dissidenti sovietici di fronte al «dialogo». A cura di G. Codevilla. Traduzione dall'inglese di V. Ferloni. Milano. 1976. p. 21.

SEMPER IDEM

«Semper idem» era il motto del venerato Card. Ottaviani, che certamente è nella gloria del Signore, soprattutto per il coraggio dimostrato nel difendere la Messa cattolica.

«Semper idem» potrebbe essere il motto anche del Card. Knox, ma per ragioni diametralmente opposte. E' la considerazione che suggerisce la rilettura dell'articolo: «La discussione sul metodo di lavoro del Sinodo» (L'Osservatore Romano, 27 ottobre 1974, pag. 6), di cui trascrivo integralmente il brano che riporta la «Relazione del Card. J. R. Knox intorno ai lavori della S. Congregazione per il culto divino». Il documento, dopo aver accennato alla struttura del dicastero, enumera le principali attività a cui esso attendeva a quel tempo: «la revisione dei libri liturgici (Pontificale e rituale romano, Martirologio, Cerimoniale dei vescovi, Raccolta di preghiere) e l'attuazione della riforma liturgica, con speciale riferimento a questi problemi: celebrazioni liturgiche presiedute da laici nei casi di mancanza di un ministro sacro, impiego degli strumenti della comunicazione sociale nella liturgia, adattamento liturgico ai diversi popoli, regioni, ecc., una più profonda preparazione liturgica da promuovere nelle diverse nazioni, anche per evitare innovazioni arbitrarie e talvolta anche aberranti, non solo in senso progressista, ma anche in quello di un ingiustificabile conservatorismo qual è quello di coloro che rifiutano — nonostante le disposizioni pontificie in contrario — l'uso del nuovo messale, accusando di deviazionismo non solo i libri liturgici, ma lo stesso Sommo Pontefice».

A sette anni di distanza, si può ben dire che questo programma di demolizione della Chiesa è stato attuato. Il 3 aprile 1969 Paolo VI approvava il nuovo Messale, ivi compreso l'ereticissimo paragrafo 7, che definiva la Messa un'assemblea *presieduta* dal sacerdote, così come il «venerabile» Garrone, nel frattempo, *presiedeva* la distruzione dei Seminari. In questi anni, migliaia di sacerdoti, nell' esercitare l'alto incarico di «presidente» dell'assemblea, hanno perduto la fede e abbandonato la Chiesa. Le bastarde «celebrazioni liturgiche presiedute da laici» sono ormai diffusissime ovunque e «l'adattamento liturgico ai diversi popoli e regioni» sono un fatto compiuto.

Ma il Card. Knox, nel 1980 («Inaestimabile donum») come nel 1974, continua a nutrire le stesse ipocrite preoccupazioni per le «innovazioni arbitrarie e talvolta aberranti» (contro le quali, però, non ha preso nessun provvedimento e troppe delle quali ha persino approvate) e il reale odio verso la Messa cattolica: nel 1974, con noto metodo fraudolento, equiparava le «innovazioni arbitrarie» al Rito di sempre; nel 1980, accusava i «conservatoristi» di ignorare le bellezze incomparabili del Novus Ordo.

Il Card. Knox capisce perfettamente che nuovo rito e pluralismo liturgico portano alle *«innovazioni arbitrarie e aberranti»* (e non se n'è dato cura). Ciò che non capisce, invece, è che la Messa inequivocabilmente cattolica continua e continuerà ad essere celebrata ovunque. Quando capirà che, in questo caso, i suoi **repetita non iuvant?**

E. P.

⁽¹⁾ Michel d'Herbigny S. J. (1880-1957), consacrato Vescovo il 29 marzo 1926 a Berlino da Mons. E. Pacelli, allora Nunzio Apostolico in Germania, allo scopo di ristabilire segretamente la Gerarchia cattolica in Russia. Consacrò clandestinamente dieci Vescovi.

IL «NOVUS ORDO MISSAE» IMPEGNA L'INFALLIBILITA'?

I Una questione da chiarire

Fideismo ecclesiale

Oggigiorno, al posto dell'augusta vera Fede teologale, vige malauguratamente una nuova forma di fideismo ecclesiale una specie di acritica «fides fiducialis» protestantica — che consiste «nel credere in Roma, nel Papa, nella Santa Sede, con la sola preoccupazione di giustificare forma e contenuto di quanto da essa emana [...]. Il nuovo fideismo tende appunto verso questo integrismo idolatrico, e ciò è pericoloso, perché, se oggi esso dà un senso di sicurezza agli spiriti, li lascerebbe d'altra parte senza ricorso il giorno in cui le forme esterne della Chiesa venissero a scomparire» (1). Un tale rigido atteggiamento mentale, apparentemente coerente, rivela in realtà una grave mancanza di quella prudenza soprannaturale che è forma, regola e perfezione di tutte le altre virtù morali (2) ed è, quindi, anche misura di quell'obbedienza ai legittimi Pastori, che non può andare contro un consapevole «sensus Ecclesiae» né contro un critico buon senso (3). In un tempo di crisi come questo, ciò che in passato era eccezione (o possibilità solo teorica) può diventare regola, fatto abituale, per cui «quando l'anarchia inizia a manifestarsi in una società (ecclesiastica o laica), si comincia a discutere la legittimità, la legalità, la validità, la liceità dei testi e degli atti: è fatale» (4). Ciò vale anche per la spinosa e delicata questione dell'attuale situazione liturgica in seno alla Chiesa romana, argomento che in questa sede c'interessa.

cattolica della Santa Messa», e poiché conduce «al totale disorientamento dei fedeli» in virtù di alcune verità di fede in esso mutate, fraintese o sottaciute (7), tale Novus Ordo è da considerarsi come «una testimonianza equivoca della Fede cattolica» in quanto «il suo scopo, smorzando la Fede, è di favorire il falso ecumenismo»; per cui «se l'intenzione della Chiesa fa della nuova Messa un rito cattolico, l'intenzione dei suoi autori ne fa un rito ecumenico marcatamente protestante» (8). Affrancando parzialmente il rito dai vincoli del dogma, il Novus Ordo finisce inevitabilmente col rivelarsi oggettivamente favens haeresim; come tale, esso è gravemente sconveniente e scandaloso, dunque inaccettabile.

Non è sufficiente, infatti, per poterlo accettare, che la sua validità consacratoria sia salva; è necessario che ogni rito spesso tali riti sono offensivi verso Dio anche nelle forme, oltre che nella sostanza dell'*Ordo*, perdendo così anche le apparenze della «sacertas»; i sacerdoti, poi, debbono evitare di celebrarla, essendo essi obbligati sotto giuramento a non dare scandalo ai fedeli consapevoli e a non generare confusione e dubbi in quelli inconsapevoli (10).

Una questione delicata

Sorge però a questo punto una delicata questione: e se la promulgazione del Novus Ordo fosse un atto impegnante l'infallibilità liturgica della Chiesa? Se così fosse - si dice - tale rito sarebbe indiscutibile e intoccabile per un cattolico. Questa è, ad esempio, la tesi del noto liturgista di Solesmes, dom Oury, il quale sostiene che «quando si tratta di realtà così essenziali, così vitali per la Chiesa come la celebrazione dell'Eucarestia, è impossibile ammettere che formule teologicamente imprecise o equivoche siano introdotte nella liturgia della Chiesa romana (...). [La quale liturgia] si trova in una posizione privilegiata per il fatto stesso di essere approvata e promulgata da un'autorità che gode del carisma dell'infallibilità nell'ambito di un insegnamento costante (...). La liturgia legittima della Chiesa Romana è dunque garantita, come l'esercizio del suo Magistero, dall'assistenza dello Spirito Santo, e alle stesse condizioni di tutto ciò che concerne l'oggetto stesso della Fede» (11). La risposta più convincente a tale questione è stata data dal prof. Arnaldo Xavier da Silveira — già docente all' Università Pontificia di S. Paolo in Brasile, nonché membro fondatore della Società Brasiliana per la Difesa della Tradizione, della Famiglia e della Proprietà («TFP») — nella vasta «Appendice» alla prima parte del suo libro intitolato La nouvelle Messe de Paul VI: qu'en penser? (12). Ne sintetizzeremo qui le analisi e le conclusioni.

Punti fermi


Gli studi fortemente critici verso il Novus Ordo Missae di Paolo VI, succeduti a quel primo Breve Esame Critico presentato al Papa nel 1969 dai Cardinali Ottaviani e Bacci, sono diventati ormai numerosi (5). Le conclusioni certe che possiamo trarre da queste indagini possono essere così riassunte: 1. Nonostante la manipolazione decurtatoria avvenuta a danno dell'Offertorio, del Canone e della stessa Consacrazione, la nuova Messa è, di suo, valida (6). 2. Tuttavia, poiché rivela, «nel suo insieme come nei particolari, un impressionante allontanamento dalla teologia

abbia una sua sostanziale e indiscutibile «integritas» teologica e liturgica e che sia adeguatamente «conveniens» per quei fedeli ai quali è proposto come sorgente di pietà e modello di preghiera, difendendoli dalle tendenze erronee e nutrendoli di verità pienamente e limpidamente professate. Dato che, come insegnava il card. Pie, «la Grazia ha fatto un'alleanza indissolubile con la dottrina» (9), per cui è solo mediante la verità dogmaticomorale che si giunge alla pietas, se nel rito il dogma è offuscato dall'equivocità o addirittura da tendenze eretiche, questo rito non potrà più essere efficace canale di Grazia per chi vi assiste, nel senso che non preparerà più adeguatamente i fedeli a ricevere il Santo dei Santi, né li educherà più convenientemente a trarre frutto spirituale da questa sacra visita, e nemmeno li aiuterà a lodare e benedire Dio; anzi, essendo equivoco, questo rito diverrà fonte di disorientamento e di debolezza spirituale, quando non di corruzione della pietas, e allontanerà i fedeli da quelle verità che ha offuscato o frainteso o taciuto, ed essendo «Veritas ipse Deus», li allontanerà da Dio. Lex orandi, lex credendi, dicono i teologi; ma, se il rito non è più specchio limpido della Fede, il rapporto viene sovvertito: parafrasando una celebre frase di Bourget, possiamo dire che, se non si prega più come si crede, si finisce col credere come si

II Le condizioni teologiche per

prega, e la Fede si dissolve annacquandosi.

3. Stando così le cose, la direttiva pratica fondamentale che s'impone di conseguenza è quella di *resistere fermamente* alla nuova Messa, evitando di assistervi abitualmente, tanto più che



Infallibilità e prudenzialità

Innanzitutto, premettiamo un neces-

sario chiarimento: anche se risultasse che il *Novus Ordo* impegna l'infallibilità liturgica della Chiesa, ciò significherebbe soltanto una garanzia che nel rito non vi sono errori; mancherebbe però ugualmente la certezza di trovarsi di fronte ad un *Ordo* «**conveniens**», adeguato al suo compito, opportuno. L'infallibilità non garantisce, di suo, la prudenzialità: i teologi, commentando i testi del Magistero, insegnano che una legge o un decreto della Chiesa (anche liturgico) può essere formalmente privo di errori, ma sostanzialmente inopportuno, sconveniente, addirittura scandaloso (pp. 166-7).

Infallibilità condizionata

Comunque, la Chiesa romana, ossia la S. Sede, essendo giuridicamente e moralmente universale ed identificandosi con la Cattedra di Pietro, gode della promessa d'infallibilità, promessa che vale anche per i suoi legittimi decreti disciplinari (dunque ivi comprese le leggi liturgiche); questa verità, stabilita dal Magistero, ha ovviamente il consenso di tutti i teologi cattolici, ma lo ha proprio in virtù della sua genericità (13). Infatti, non meno certo di questa tesi (poiché «contra factum non valet argumentum») è che, come ci rivela la storia della liturgia romana, in passato la S. Sede stessa ha promulgato testi liturgici contenenti frasi equivoche o addirittura contrarie a qualie verità di Fede (14). E' dunque eviente che la tesi dell'infallibilità liturgica va rigorosamente precisata: essa non è assoluta, ma limitata, condizionata; tutto sta a bene precisare queste condizioni, di cui solo una è ammessa da tutti ed è assolutamente certa: «l'infallibilità è impegnata in modo assoluto in quelle disposizioni liturgiche che riguardano la validità stessa dei Sacramenti» (p. 190), per cui, anche nel nostro caso, non si deve esitare nel dichiarare valido il rito in questione. Ma, sulle altre condizioni, «disputatur»; gli interventi del Magistero. pur non potendo risolvere finora con precisione il problema, ci possono però aiutare, specie nel commento fattone da alcuni liturgisti e canonisti, a delineare un «quadro» di condizioni necessariamente indispensabili sulle quali fare affidamento.

essi debbono riflettere e proteggere (15). Di conseguenza, l'infallibilità liturgica come aveva ammesso, nella citazione da noi sopra riportata, lo stesso dom Oury va evidentemente considerata nel contesto dell'infallibilità dogmatica della Chiesa, di cui quella liturgica è come un riflesso ed una conseguenza; l'assistenza dello Spirito Santo ai riti promulgati dalla S. Sede è analoga a quella esercitata sul Magistero docente, in quanto Roma «insegna», educa, anche mediante la liturgia (16). Quindi, l'infallibilità liturgica riceve le sue condizioni di esistenza e di esercizio da quella dogmatica; il nostro problema – per usare la parola di un grande liturgista contemporaneo - va così impostato: «trovare in che modo la liturgia è per la teologia un luogo teologico e con quale valore o nota teologica si possa qualificare ciò che vi è espresso» (17).

Infatti, nel campo dogmatico, anche quando si tratta di dichiarazioni universali, il Magistero non è necessariamente infallibile comunque ed in ogni aspetto del pronunciamento, perché l'autorevolezza può, secondo i casi, variare nei suoi molteplici gradi (18); e questo vale, a maggior ragione, anche per i decreti liturgici, in cui l'infallibilità può impegnarsi solo indirettamente. Tra i gradi di certezza dogmatica, le «verità espresse dal culto pubblico» occupano l'ultimo posto (S.Pietro Canisio), in quanto «la liturgia, come mezzo d'insegnamento, appartiene al Magistero ordinario», ed. essendo meno precisa, nella funzione magisteriale, degli altri strumenti usati dalla Chiesa, necessita di un'adeguata valutazione e classificazione teologica (19). L'autorevolezza liturgica va quindi classificata in relazione a questi gradi di autorevolezza dogmatica: «ciò che, in liturgia, il Magistero propone all'adesione dei fedeli (...) si presenta con gradi molto diversi di autorevolezza dogmatica, secondo i casi; di conseguenza, i fedeli bene informati delle intenzioni [oggettive] del Magistero daranno la loro adesione secondo dei gradi molto differenti» (20).

versalmente con atto solenne, con impegno dell'autorità apostolica (cioè al supremo livello) e con intenzione definitoria (22). La condizione-chiave per risolvere il problema è dunque molto meno rigida di quanto sembrava in principio. allorché eravamo restati sul generico, e si può sintetizzarla in questo modo: «la valutazione teologica che si deve dare ad una certa affermazione della liturgia dovrà dipendere dalla natura di ciò che è affermato, dal modo in cui l'affermazione è espressa e dall'intenzione che la Chiesa ha avuto» (23). Ogni aspetto del esto liturgico in causa può dunque sollevare una questione propria che va studiata nel suo caso particolare e valutata teologicamente e canonicamente a sé, per scoprire il grado di autorità che implica e il grado relativo di adesione che quindi si reclama (24).

Una volta scoperta questa «regola d'oro», è facile precisare le altre condizioni, la cui *simultanea* presenza ci permetterà di parlare di «infallibilità liturgica»:

1) Il testo in questione dev'essere in rapporto intrinseco e necessario con la Fede (*«conditio materialis»*).

Il testo deve enunciare questa verità di Fede in maniera chiara e non equivoca (Pio IX, bolla Ineffabilis Deus); un eventuale equivocità va interpretata secondo gli eventuale pronunciamenti chiarificatori del Magistero e, dunque, la frase in causa può obbligare solo in tal senso. 3) L'autorevolezza del testo e la relativa adesione obbligata vanno valutate secondo il grado di autorità che il promulgatore ha voluto in esso impegnare, per cui vi deve essere almeno implicita l'intenzione di definire infallibilmente («conditio formalis»). 4) Il valore del decreto liturgico dipende anche dall'autorevolezza e dalla competenza specifica di colui che l'ha promulgato. 5) Il contenuto dottrinale del rito in questione dev'essere stato accettato da molto tempo ed approvato da tutta la Chiesa come infallibilmente vero (25).

Infallibilità liturgica ed infallibilità dogmatica

La chiave del problema

L'impostazione seguìta dai teologi, per definire le condizioni dell'infallibilità liturgica, è stata triplice: secondo alcuni, basta che una legge liturgica obblighi formalmente ad un certo atto (Hurter S. J.); secondo altri, è necessario che tale legge abbia per oggetto una materia grave (21); la maggior parte degli studiosi, anche contemporanei, sostiene però che le condizioni necessarie siano più specifiche, e che siano esattamente analoghe a quelle richieste per l'infallibilità dogmatica: bisogna cioè che si tratti di una legge liturgica o di un decreto promulgati uni-

III Soluzione del problema

Esaminando ora il *Novus Ordo* alla luce del metodo sopra chiarito, possiamo notare subito che s'impongono tre valutazioni sostanziali:

1) Probabilmente, il nuovo rito è stato promulgato *obbligatoriamente* da Paolo VI (26). Tale obbligatorietà, però, non è assolutamente sufficiente, come abbiamo visto, per implicare l'infallibilità: numerose sono state in passato le disposizioni liturgiche che, benché universalmente obbligatorie, non implicavano affatto l' infallibilità liturgica.

I decreti disciplinari, ivi comprese le leggi liturgiche, sono classificati dai teologi come oggetto *indiretto* del Magistero infallibile della Chiesa, solo cioè in quanto sono legati — direttamente o indirettamente — a quelle verità di Fede o di morale (contenute nella Rivelazione) che 2) Lo stesso promulgatore della nuova Messa, Paolo VI, ha dichiarato che «il rito e le rispettive rubriche [del Novus Ordo] non sono in se stesse una definizione dogmatica: sono suscettibili di valutazione teologica di valore variabile, secondo il contesto liturgico al quale si riferiscono» (27). Viene così a mancare proprio la «conditio formalis» necessaria all'infallibilità liturgica, mancanza che non può esser messa in dubbio proprio per l'autorevolezza del pronunciamento.

3) Pertanto, «è impossibile sostenere che i testi della nuova Messa, in quanto tali, impegnano l'infallibilità della Chiesa» (28): ogni rubrica va studiata a sé, nel suo eventuale contenuto dogmatico e nell'eventuale «nota» teologica alla quale è riferibile.

E' così caduto un motivo razionalmente assai debole, ma psicologicamente molto forte, che spinge alcuni fedeli consapevoli ad accettare obtorto collo (e tappandosi le orecchie) la nuova Messa. Non bisogna mai dimenticare che «error cui non resistitur, approbatur» (S. Innocenzo I) e che questa «resistenza» al guasto Novus Ordo va necessariamente ed inevitabilmente testimoniata mediante un adeguato comportamento esterno di rifiuto, come quello che valse il martirio a quei quaranta inglesi (canonizzati ed esaltati nel 1970 dallo stesso Paolo VI) (29) che si ribellarono ai loro vescovi (divenuti protestanti) in difesa della vera Messa sacrificale.

poi celebrare col nuovo rito (cfr. Le Monde, Paris, 10-IX-1970 e La Croix, 10-XII-1969). Molti studiosi, tra cui il citato H. WILLIAMSON (nel suo Breve cenno storico sull'instaurazione del Protestantesimo in Inghilterra, Una Voce, Roma 1877), hanno notato la straordinaria somiglianza tra il Novus Ordo, con le sue riforme progressive della liturgia, e la «messa» progressivamente riformata in senso protestante (tra il 1549 e il 1559) dal vescovo scismatico - e poi eretico inglese Thomas Cranmer, il cui Prayer Book, comprendente anche questa sua «messa», fu condannato da S. Pio V (1570), in quanto colpevole di aver subdolamente spinto i fedeli verso l'errore protestante (cfr. J. TRESAL. L'Anglicanisme, in AaVv., Apologetique, Bloud & Gay, Paris 1948, pp. 749-754; C. CRIVELLI S. J., Sguardi sul mondo protestante. La Civiltà Cattolica. Roma 1949, vol. I, pp. 101-104).

(9) Card. E. PIE, OEUVRES, Leday, Paris 1890, vol. III, P. 415.

(10) Cfr. sì sì no no, a. VII, n. 12, pp. 3-6; L. SALLERON, Le problème de la Messe dans la perspective de l'obeissance. in La pensée catholique, Paris, n. 153. nov.-dic. 1974.

(11) Dom G. OURY, La Messe, de S. Pie V à Paul VI. Solesmes 1975, pp. 72 e 44; le due frasi ivi sottolineate ci permetteranno in séguito di chiarire il problema senza dover rinunciare, come invece fa dom Oury, ad un sano spirito critico, alieno da ogni forma di fideismo.

(12) Diffusion de la Pensée Française, Vouillé 1975 (edizione fuori commercio). La prima parte di quest opera analizza minuziosamente il *Novus Ordo*, la seconda esamina la questione teologica della possibilità storica del Papa eretico.

(13) Cfr. A. Da SILVEIRA, op. cit., pp. 167-172, con le svariate citazioni di autorevoli teologi (da S. Agostino fino ai canonisti Wernz e Vidal) e di testi del Magistero.

(14) L'Autore (pp. 173, 188-190) riporta alcuni casi (studiati da noti liturgisti come i padri Oppenheim O. S. B., Pinto S. J., Pesch S. J.), tra i quali è rimasto famoso

I CARISMI DEL FUTURO CARD. MARTINI

Quasi sempre il pensiero di un autore non traspare pienamente dai testi scientifici. La bile di Lutero si vede non tanto nelle opere teologiche quanto nei discorsi conviviali. E', perciò, la ricerca delle piccole cose che, spesso, dà grandi risultati.

Commentando il primo miracolo del primo Papa, così si esprime il futuro cardinal Martini: «Si può pensare ad una cristologia che si limita a vedere in Gesù un *teiòs anèr* operatore di miracoli, quale è ipotizzata ad esempio per alcuni gruppi entusiasti di cristianità originarie della Galilea (1)». Come se il primo Papa fosse un ingenuo adescato da fatti straordinari!

L'entusiasmo (o l'ingenuità carismatica) fa andare alla ricerca di forze carismatiche apportatrici di trionfi, ma è questa una via da riprovarsi, perché al servizio della curiosità e non della Fede.

Ora che anche lui fa parte della Gerarchia C. M. Martini dovrebbe trarre le conclusioni pratiche da ciò che diceva in una conversazione a Sacerdoti, il cui testo ci è pervenuto: «Alcuni organismi della Chiesa oggi dovrebbero coltivare molto questa umiltà, invece di ricercare continuamente le cause da di fuori della crisi che avviene e travaglia (2)». Cioè: la causa della crisi è all'interno non all'esterno della Chiesa, come si vorrebbe far credere.

G. V.

(1) L. SALLERON. Solesmes e la Messa, Una Voce, Roma 1976, pp. 6-7. Tale eventualità, nell'attuale situazione di crisi, non è da escludersi.

(2) S. THOMAE AQ. Summa Theologiae, II-IIae, q. 166, a. 2, ad 1.

(3) E. JOMBART, L'obéissance de jugement, in Revue des Communautés Religieuses, Paris, IX (1933). pp. 81-103 e 114-121. Ciò vale, beninteso, anche per chi ha fatto voto di obbedienza, voto che può imporsi «supra rationem», ma mai «contra rationem».

(4) L. SALLERON, op. cit., p. 11.

(5) Tra i più importanti, citiamo: L. SALLERON, La nouvelle Messe, Diffusion de la Pensée Française. Vouillé 1972: J. VAQUIE', La révolution liturgique, Diffusion de la Pensée Française, Vouillé 1976; M. DAVIES, Liturgical revolution, Devon 1976-1980 (3 vv.); H. WILLIAMSON. The modern Mass, Devon 1969, nonché gli articoli di vari autori — tra i quali citiamo mons. Gamber, Don Pace S. D. B., P. Calmel O.P., P. Dulac, W. Morgan e di nuovo L. Salleron apparsi su riviste o bollettini come Itinéraires, Courrier de Rome. Christian Order, Fideliter e Una Voce. Il nostro stesso «fogliaccio» si è occupato più volte della questione: cfr. sì sì no no, a. VII n. 12, a. VI n. 10, a. V nn. 7-8, a. IV n.12.

(6) Cfr. don C. BELLUCCO, Stabilire qual è la formula precisa della Consacrazione Eucaristica, pro manuscripto, s. d.; sì sì no no, a. V, n.2, p. 4; a. IV, n.11, p.7.

(7) Cfr. card. A. OTTAVIANI e card. A. BACCI, Presentazione a Paolo VI del Breve esame critico del Novus Ordo Missae, ora in: Il Novus Ordo Missae, due esami critici, Una Voce, Roma 1979, pp. 7 e 8.

(8) L. SALLERON, Solesmes e la Messa, cit., pp.21 e 25; né si può pensarla diversamente, specie qualora si tengano presenti le numerose ed incredibili dichiarazioni di mons. Bugnini (principale autore del Novus Ordo) — come quella riportata in La Documentation Catholique (Paris, n. 1493, 7-V-1967) — e la scandalosa presenza, nella Commissione Liturgica che elaborò il nuovo rito, di sei «teologi» protestanti, alcuni «confratelli» dei quali hanno in séguito dichiarato che, dopo una tale decisiva evoluzione della liturgia cattolica, essendo stata «superata» l'idea del Sacrificio nella Messa, anche le «chiese riformate» potevano d'ora in quello di una preghiera medievale che implorava Dio di togliere dall'inferno alcuni dannati.

(15) Cfr. ad esempio: card. J. FRANZELIN S. J., Tractatus de divina Traditione et Scriptura, Marietti, Torino 1870, th. II, sch. I; J. HERVE', Manuale Theologiae dogmaticae, Berche et Pagis, Paris 1952, vol. I, p. 500.

(16) Cfr. A. da SILVEIRA, op. cit., pp. 161-2, che rinvia, tra gli altri, al p. A. TANQUEREY. Synopsis theologiae dogmaticae. Desclée, Paris 1959, vol. I, p. 625.

(17) M. PINTO S. J., *O valor teologico da liturgia*, Cruz. Braga 1952, p. 9; cfr. A. da SILVEIRA, op. cit., p.194.

(18) «Ciò che il Magistero propone ai fedeli comprende dei gradi molto diversi tra loro di autorevolezza e di autenticità» (cfr. C. VAGAGGINI O. S. B., Il senso teologico della liturgia, Paoline, Roma 1957, p. 475). Sull'argomento, cfr. S. CARTECHINI S. J., Dall'opinione al dogma, La Civiltà Cattolica. Roma 1953. e card. C. JOURNET, Il dogma, cammino della Fede, Paoline, Catania 1964, pp. 85-97 e passim.

(19) Cfr. C. VAGAGGINI O.S.B., op. cit., pp. 482-486, e M. PINTO S. J., op. cit., p. 296-7. Queste autorità sono citate dal da Silveira alle pp. 202-206.

(20) C. VAGAGGINI O. S. B., op. cit., p. 486-7.

(21) Questa è l'opinione del primo teologo che si è occupato del problema, Melchior Cano O. P., seguita da Suarez S. J., Irragui O. F. M., e Cartechini S. J. (Cfr. A. da SILVEIRA, op. cit., pp. 176-182).

(22) Così la pensano. tra gli altri, benedettini come Guéranger e Vagaggini, gesuiti come Vasquez, Goupil, Pesch, Lercher, Zaccaria, insieme a Bouix, Hervé ed al card. Journet (cfr. A. da SILVEIRA, op. cit., pp. 174-181).

(23) M. PINTO S. J., op. eit., p. 121; cfr. da SILVEIRA, op. eit., pp. 197-8.

(24) Cfr.C. VAGACGINI O. S. B., op. cit., p. 498.


(25) Cfr. A. da SILVEIRA, op. cit., pp. 187-208, in cui sono citati gli studi di alcuni liturgisti

(26) Diciamo «probabilmente», in quanto ciò che è certa è solo l'intenzione dichiarata di Paolo VI di aver reso obbligatorio il nuovo rito: il testo ufficiale originale (in latino) della Costituzione Apostolica Missale Romanum non contiene frasi che promulghino con obbligatorietà il Novus Ordo in quanto tale (cfr. L. SALLERON. Solesmes et la Messe, cit., pp. 11-21; cfr. anche Il dossier Saventhem, Una Voce, Roma 1978, pp. 9-12, e L. SALLERON, «Cogere et efficere», in Itinéraires, n. 193, maggio 1975; sì sì no no, a. II, n. 4, p. 2).
(27) Udienza generale del 19 settembre 1969.
(28) A. da SILVEIRA, op. cit., p. 211.
(29) Cfr. La Documentation Catholique, 18 giugno 1970.

Ergo: medice, cura te ipsum!

(1) Riflessioni sulla Cristologia degli Atti, Sacra dottrina, 16 (1971) p. 25.

(2) Rivista delle Religiose: Prospettive bibliche della Chiesa attuale, pp. 585-590.



sì sì no no

SEMPER INFIDELES

• Dal Brasile: il card. Lorscheiter, cinquataquattrenne, Presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana, noto, tra l'altro, per aver domandato, in una lettera al Papa, resa pubblica dalla stampa, l'abolizione del celibato sacerdotale, con l'argomentazione che «non pochi» sacerdoti brasiliani convivono con una donna, secondo una voce molto insistente, ha brigato furiosamente per succedere al card. Scherer nella sede arcivescovile di Porto Alegre. Successione, del resto, attendibile:

1) perché Porto Alegre è la sede più importante dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul;

2) perché il card. Lorscheiter è il Presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana e occupa la Sede Vescovile di S. Maria, suffraganea di Porto Alegre.

Le cose, invece, sono andate diversamente e il card. Scherer ha avuto un diverso successore. Questo degnissimo Cardinale, infatti, non si è dimesso prima di essersi assicurato dell'esclusione del Lorscheiter dall'importante sede metropolitana di Porto Alegre. Non è dato sapere quale ruolo abbia giocato nella vicenda il Segretario della S. Congregazione dei Vescovi, Sua Eccellenza Moreira Neves Lucas O. P., se, cioè, si sia schierato a favore o contro Lorscheiter. giosa propriamente detta».

E allora?

Noi ci auguriamo di cuore che Dio abbia potuto usare misericordia a Montale. ma deploriamo la rilassatezza nel concedere i funerali religiosi, quando non risulti una pubblica ritrattazione o che almeno siano stati richiesti, avendone la possibilità, i Sacramenti.

Anche questo è un «segno dei tempi».

• Nel corso del IX Congresso Nazionale dell'Associazione Teologica Italiana (300 iscritti), che, tra l'altro, si è occupato «del sacerdozio alle donne», è stato rieletto presidente della medesima Associazione mons. Luigi Sartori, famigerato demolitore della sana Teologia cattolica.

Il Congresso si è tenuto a Cascia. E' proprio il caso di supplicare la «Santa degli impossibili» affinché detti «teologi» rinsaviscano o gli organi competenti della S. Sede si decidano ad intervenire.

• In settembre il governo degli USA ha rifiutato il visto d'ingresso a mons. Hilarion Capucci, Vescovo cattolico dei Melchiti, (noto per l'appoggio attivo alla guerriglia palestinese, che gli meritò la condanna da un Tribunale dello Stato di Israele; cfr. sì sì no no a. I n. 1 p. 4; a. VI n.10 p.9). Evidentemente erano ben fondate le gravi accuse che, a suo tempo, gli rivolsero alcuni ostaggi americani per il comportamento tenuto nel corso della sua visita ai prigionieri in Iran (cfr. sì sì no no a. VII n. 8 p. 4). Il rifiuto americano è uno schiaffo alla diplomazia vaticana, che dovrebbe trarne una lezione di maggiore correttezza, nonché di prudenza nel non conferire incarichi a persone, che già hanno dato cattiva prova di sé.

più a lungo, ma hanno finito col perdere anche loro quella presidenza del Consiglio, a cui avevano sacrificato, rispettivamente, la coscienza e l'ispirazione cattolica, supposto che l'avessero.

E' il caso di ricordare che la farina del diavolo va in crusca?

Roma: primo Convegno Internazionale dei Movimenti nella Chiesa.

In apertura: relazione teologica del gesuita George Chantraine di Namur (Belgio), «discepolo del P. Henri de Lubac [S. J.]» (cfr. Il Tempo 25 settembre 1981).

Il De Lubac è noto non solo per le sue tesi ereticali, che sono quelle condannate da Pio XII nell'*Humani Generis*, ma anche come apologista di Teilhard de Chardin, del quale ha adulterato perfino il pensiero allo scopo di favorirne la diffusione.

Tornando al Convegno, è proprio il caso di dire che il buon giorno, ovvero il cattivo giorno, si vede dal mattino. Ed infatti, sempre in relazione al Convegno di cui sopra, L'Osservatore Romano del 30 settembre c. a. ha pubblicato «Il fondamento teologico dello statuto del laico» a firma di Eugenio Corecco. L'articolista fa acrobazie spettacolari per esaltare il sacerdozio comune dei fedeli su quello ministeriale, senza apparire manifestamente eretico. Ma il suo gioco si fa scoperto, quando egli scrive: «Prima che sul sacerdozio ministeriale la costituzione della Chiesa è fondata sul sacerdozio comune di tutti i fedeli». Ecco riproposte ancora una volta, con la connivenza del quotidiano vaticano, vecchie eresie più volte condannate dal Magistero della Chiesa (cfr. D. 966 e 1502; Mystici Corporis AAS. 1943, p. 224).

6

• Nel postconcilio è invalso l'uso di concedere il funerale religioso a tutti, «oves et boves»: massoni, pubblici peccatori, suicidi, miscredenti, atei.

Tra gli ultimi, il funerale celebrato nel Duomo dall'arcivescovo Carlo Maria Martini S. J. per il poeta Eugenio Montale, notoriamente e dichiaratamente agnostico (cfr. *Il Tempo*, 16 settembre 1981, p. 3), che, tra l'altro, ha scritto:

«Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro/per vedere il Signore se mai passi./Ahimé, non sono un rampicante ed anche stando/in punta di piedi non l'ho mai visto» (Come Zaccheo).

Ma, nell'omelia funebre, l'Arcivescovo di Milano ha paragonato la morte di Montale alla Resurrezione di Gesù (cfr. 11 *Tempo* 15 settembre 1981, p. 2). E l'Arcivescovo di Firenze, card. Giovanni Benelli, benedicendo la salma del poeta nel cimitero di San Felice a Ema, l'ha definito: «uomo giusto, retto, di cultura; uomo di fede [!], consegnato ora alla Chiesa, a Dio» (cfr. Il Tempo 16 settembre 1981, p. 3). Contemporaneamente su L'Osservatore Romano del 14/15 settembre 1981, a p. 3, si leggeva: «Si può parlare di una "religiosità" di Montale? Sì, certamente. Ma questa resta in una zona preliminare alla fede reli• Nei «*Diari 1976-1979*» dell'on. Andreotti. editi da Rizzoli, in data 21 gennaio 1977 si legge:

«Seduta a Montecitorio per il voto sull'aborto. Passa con 310 a favore e 296 contro. Mi sono posto il problema della controfirma a questa legge (lo ha anche Leone per la firma) ma se mi rifiutassi non solo apriremmo una crisi appena cominciato a turare le falle, ma oltre a subire la legge sull'aborto la DC perderebbe anche la presidenza e sarebbe davvero più grave...». E così sulla bilancia del «cattolico» Andreotti, come del «cattolico» Leone, il calcolo e l'interesse politico pesarono più dei principi morali e religiosi. Poco dopo Leone perdeva la presidenza della Repubblica, e con disonore. Andreotti e la DC hanno durato un po'

Se tale è il «fondamento teologico» dei Movimenti laici nella Chiesa, che il Signore li disperda al più presto!

• Il 9 luglio 1981 il *P. Schillebeeckx O. P.* ha ricevuto il premio *Erasmus*, che viene assegnato annualmente ad una persona che abbia contribuito al prestigio della cultura europea e alla formazione della coscienza europea.

Invano abbiamo cercato nell'opera del famigerato domenicano qualcosa che giustifichi l'attribuzione di un premio così motivato e abbiamo dovuto concludere che, evidentemente, il prestigio della cultura europea e la formazione della coscienza europea coincidono con la demolizione della cultura e della coscienza cattolica.

I.D.A.

NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO E S P O S I Z I O N E E R I L I E V I

Libro primo

N. B. Le scritte in neretto sono nostre osservazioni

Quanto alla potestà amministrativa, che qualifica esecutiva. il canone non fa che ripetere quanto già premesso in specie nelle dispense (c. 87); cioè, che tale potestà può essere esercitata anche fuori del territorio (diocesano), salvo le eccezioni richieste dalla natura della cosa o dal testo della legge; verso i pellegrini, quanto a favori e dispense, a norma del c. 13 §2 n. 2 (c. 133).

Quanto alla potestà esecutiva ordinaria, essa può essere delegata in generale (meglio che: ad universitatem causarum), salvo espresso divieto; quella delegata dalla S. Sede può essere suddelegata (è aggiunto superfluamente: ad atto od in genere), a meno che il delegato non sia scelto appositamente o la suddelega sia espressamente vietata. Ricorrono quattro principi, ossia: la potestà delegata in genere può essere suddelegata (in parte, cioè) per singoli casi; quella delegata ad atti determinati non può (a sua volta) esser suddelegata: nessuna potestà suddelegata può ulteriormente suddelegarsi, salvo espressa concessione (c. 134); la esecutiva ordinaria e la delegata in generale vanno interpretate largamente, ogni altra strettamente; conferita una potestà delegata, s'intende conferito anche quanto è necessario per esercitarla (c. 135). **Osservazione:** lo Schema parifica «casi» con «cause». Va rilevato che, mentre intende ispirarsi al Concilio Vaticano II per spiritualizzare il movimento vitale della Chiesa, si mantiene ligio alla rigidità del diritto, anziché dar la preferenza alla utilità della salus animarum ed alla snellezza dell'apostolato. Seguono tre canoni, 136, 137, 138, che reclamano revisione. Statuisce il c. 136: se non sia diversamente disposto, per il fatto che uno adisca l'autorità superiore (per es., Roma, contro un atto del Vescovo), tale ricorso non sospende la potestà (impugnata), sia ordinaria che delegata; deferita però «la causa» (cioè, presentato il ricorso) al superiore (dicastero romano), l'inferiore non se ne immischi, se non per ragione di «causa» grave ed urgente e ne informi (monet) il superiore. Osservazione: il canone nega ed insieme conferma il principio fon-

damentale che il ricorso gerarchico

è in sospensivo e pertanto l'ordine del Vescovo è sospeso dal ricorso; se il Vescovo torna alla carica, il nuovo ricorso sospende il nuovo ordine o provvedimento. Il canone, pertanto, non è ispirato alla giustizia, ma alla difesa del prestigio e preannuncia l'esito del ricorso. Infatti il ricorso viene deciso in contraddittorio cieco: il Vescovo vede quanto dedotto nel ricorso, ma il ricorrente non vede quanto controdedotto dal Vescovo. Conclusione troppo frequente: il ricorso non viene ammesso, e di ciò non viene data la motivazione. Resta il ricorso alla Plenaria: non viene ammesso neppure il ricorso alla Plenaria e, se si ammette, troppo spesso si risponde: In decisis: nulla da riformare. L'art. 111 della Costituzione italiana, ispirato al diritto divino naturale, dispone: ogni decisione immotivata è nulla, e si può aggiungere: è atto di violenta oppressione del più debole, non di probità umana. Inoltre il canone adopera il termine «causa» per indicare tanto questione amministrativa, quanto motivo di provvedimento. Trattiamo del c. 137 cominciando dalla sua fine: ogni potestà delegata a parecchi, si presume delegata in solidum. Delegati parecchi a sbrigare un affare, chi comincia per primo (il più veloce) estromette gli altri (più lenti), a meno che il primo non risulti poi impedito o desistente. Delegati parecchi a sbrigare un affare collegialmente, tutti devono procedere secondo quanto disposto dal c. 115 quanto agli atti giudiziali, a meno che nel mandato non sia disposto diversamente. Osservazione: il canone fotografa la mancanza di criterio nel delegante, la mancanza di educazione nell'esecutore, la mancanza di precisazione tra procedere in solidum, ove si ammette la gara, e procedere collegialmente.

VII puntata

7

sono essere fatte soltanto da uno scriteriato, e quindi lo Schema suppone tra i superiori deleganti di tal fatta, i quali, quanto più sono rane, tanto più vogliono apparire buoi.

tanto più vogliono apparire buoi. Quanto all'estinzione della potestà delegata, questa si estingue, quando cessa il mandato, ne spira il termine, cessa il numero dei casi contemplati, cessa la causa finale della delega. Se il mandato è revocato mediante notifica, il mandato è rinunciato e la rinuncia è accettata dal delegante; fermo il principio che la potestà delegata non viene meno col venir meno del potere del delegante, salvo contraria clausola. E' valido l'atto (giuridico) nel foro interno posto per inavvertenza dal delegato, ancorché ne sia spirato il termine (c. 139): donde potrebbe trarsi il principio che la potestà in foro interno non spira, perché, comunque, l'atto è valido. Quanto all'estinzione della potestà ordinaria. quantunque due siano i modi: richiamo e rinuncia, il c. 140 statuisce: la potestà ordinaria si estingue con la perdita dell'officio, cui è annessa. Resta sospesa, sempre che altro non sia disposto, qualora sia interposto legittimo appello contro la privazione o rimozione dall'officio o sia interposto ricorso. Osservazione: della rinuncia qui non si parla. E' inesatto dire: perdita dell'officio, cui è annessa, perché la giurisdizione è personale mediante incarico. Nel richiamo rientrano tanto la privazione quanto la rimozione, con l'unica differenza che, alla privazione si addiviene in pena. Comunque il privato o rimosso si può opporre con ricorso gerarchico contro il decreto di privazione o con appello contro la sentenza giudiziale che lo priva in pena. Il Vescovo, logicamente, sfugge la via giudiziale, per non perdere le penne, e si vale del decreto, nel quale è capace anche di inserirvi come causale di privazione una scomunica inesistente, dandole immediata e stolta attuazione col suo decreto violento. Mentre il colpito adisce Roma, il Vescovo invoca la forza pubblica, butta sul lastrico il colpito, gli nega vitto e alloggio (come nel caso pubblicato anche da questo periodico); i superiori dichiarano inammissibile

Segue il c. 138, privo di criterio, il quale statuisce: delegati successivamente parecchi, sbrighi l'affare il primo mandatario, non revocato. Osservazione: designato un mandatario, gli va posto il termine, scaduto il quale, viene sostituito da un altro. Le nomine successive possu il ricorso del perseguitato ingiustamente, e salvaguardano il prestigio autoritario, pur dichiarando a quattr'occhi che il persecutore è un pazzo pericoloso.

Degli offici ecclesiastici: cc. 142-193

Quanto alla potestà di regime, la Chiesa supplisce in foro esterno ed interno nei seguenti casi: errore comune di fatto e di diritto, nonché in dubbio positivo e probabile (c. 141).

Osservazione: come nel codice del 1917. La potestà regiminale è legiferata prima dell'officio, perché la persona è investita di giurisdizione, non l'officio od incarico (cfr. c. 142).

Officio ecclesiastico è un qualsiasi incarico, stabilmente costituito per ordinazione divina od ecclesiastica, per essere esercitato (da persona ecclesiastica) per fine spirituale. I compiti ed i diritti propri dei singoli offici vengono definiti sia dallo stesso diritto, che li costituisce, sia dal decreto dell'autorità competente, che li conferisce (c. 142). Il conferimento del beneficio si chiama provvisione (meglio che: non si può ottenere alcun beneficio senza provvisione canonica) (c. 143). Che la provvisione debba essere fatta per iscritto è detto dopo, al c. 153, che, invece, andrebbe anticipato qui, dopo il c. 143. La provvisione dell'officio ecclesiastico avviene (in quattro modi): o per libero conferimento dell'autorità competente, o per istituzione, data dalla medesima alla presentazione, o per conferma della elezione o postulazione, o, infine, per semplice elezione ed accettazione dell'eletto, se la sua elezione non abbisogna di conferma (c. 144). Lo Schema ripete poi che la provvisione degli offici spetta all'autorità, cui compete di costituirli, innovarli e sopprimerli, a meno che altro non disponga il diritto (c. 145). Perché uno sia incaricato dell'officio (meglio che il mondano promoveatur), occorre che sia in comunione con la Chiesa (tale non è il massone, anche

se Segretario di Stato, come Antonelli), sia fornito delle qualità richieste dal diritto generale (meglio che universale) o particolare, o dalla legge di fondazione (la fondazione è condizione, non legge). Allora soltanto la provvisione dell'officio ecclesiastico, fatta a non idoneo (meglio che: a chi manca delle qualità richieste), è nulla, quando le (dette) qualità siano richieste espressamente a validità; altrimenti, è valida, ma rescindibile per decreto amministrativo o per sentenza giudiziale (ad iniziativa o ad istanza di chi? entro quale termine? E la natura del beneficio non vale molto più di qualsiasi istanza? Bella figura ci fa il Vescovo diocesano!). La provvisione simoniaca è nulla ipso iure (c. 146) (come quel Vescovo che disse al parroco: — Lasciami i 26/30 del beneficio parrocchiale e ti raddoppio le ore di insegnamento).

La provvista di beneficio, che comporti la cura delle anime, esige l'esercizio dell'Ordine sacro e non può essere validamente conferito a chi ne sia privo (come avvenne prima a Pescara, poi a Rieti, ove funse da parroco, per molti mesi, grazie ad un inganno, lo stesso laico, raccomandato, pare,... da un Vescovo) (c. 147). Non si protragga, senza grave causa, la provvisione di un officio, con annessa cura d'anime. (Cioè: non può, e non deve, dire un Vescovo ad un Sacerdote, incensurato, zelante, disponibile, ed esperto, così com'è accaduto: -Quella cappellania è senza cappellano, quelle tre parrocchie sono senza parroco, ma nessuna ne do a te per il prestigio del tuo Vescovo, e lascio che i fedeli muoiano senza sacramenti) (c. 148). A nessuno si conferiscano due o più offici incompatibili, come quelli che non possono essere espletati simultaneamente dal medesimo Sacerdote. (A Villanova di Pescara, invece, lo stesso parroco era delegato a reggere, oltre alla sua parrocchia, altre due parrocchie, bisognose anche di costruzioni, riparazioni, ecc., che lo stesso soggetto doveva sbrigare senza retribuzione, senza rifusione di spese, mentre il Vescovo gli asciugava il beneficio parrocchiale, e si autoinvitava a pranzo) (c. 149).

La provvisione d'un beneficio giuridicamente non vacante è nulla *ipso facto*, né diviene valida per successiva vacanza, fermo il paragrafo 2, cioè che, se si tratta di beneficio conferito giuridicamente a tempo determinato, la provvisione può essere anticipata di sei mesi (*nunc pro tunc*), da valere per quando il beneficio sarà vacante. La promessa di un officio a chiunque fatta, non produce alcun effetto (c. 150).

Osservazione: se il Vescovo – com'è accaduto – scarica su di un povero parroco un cumulo di lavori e lo incita con la promessa: «Poi ti darò una bella parrocchia», s'impegna, sul suo onore, supposto che lo abbia, a disobbligarsi coi beni della Diocesi. Quanti debiti di terzi pagano la Chiesa e le Diocesi!

Può essere conferito un beneficio vacante di diritto, non di fatto (perché tuttora detenuto illegittimamente dal precedente titolare), purché si dichiari espressamente (meglio che: *ritualmente*) che quel possesso (dell'extitolare) è illegittimo (superfluo: e se ne faccia menzione) nel documento di conferimento (c. 151).

Chi, supplendo le veci del Vescovo diocesano (meglio che: di altro), negligente od impedito, conferisce un officio, non acquista con ciò alcuna potestà sull' officiante, la cui condizione giuridica resta regolata (meglio che: constituitur), come se l'officio gli sia stato conferito nella norma ordinaria di diritto (c. 152). Osservazione:trapela, pertanto, che si lasciano poltrire nelle Diocesi Vescovi negligenti od impediti con grave danno della Diocesi, clero e fedeli. Del c. 153 abbiamo già parlato dopo il c. 143.

Del conferimento libero dei benefici: c. 154

Compete al Vescovo diocesano di conferire liberamente (**meglio:** coscienziosamente) gli offici ecclesiastici della sua Diocesi, salvo diversa statuizione di diritto (c. 154).

Iustus

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Ro-

Sped. Abb. Post. Gr. II - 70%

sì sì no no Bollettino degli associati al Centro Cattolico Studi Antimodernisti San Pio X Via della Consulta 1/B - 1º piano - int. 5 00184 Roma - Tel. (06) 46.21.94 (i lunedì, non festivi, dalle 16 alle 18,30)

sario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

ALL'ATTENZIONE DEGLI UFFICI POSTALI: in caso di mancato recapito o se respinto RINVIARE ALL'UFFICIO POSTALE 00046 GROTTAFERRATA Tassa a carico di sì sì no no Direttore Responsabile: Sac. Francesco Putti Recapito Postale: Via Anagnina, 347 (già 289) 00046 Grottaferrata (Roma) - Tel. (06) 94.53.28 Quota di adesione al « Centro »: minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli) Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a sì sì no no Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974 Stampato in proprio

1. 1.